

SI.NA.G.I.

Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia

affiliato  CGIL

Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6623198 - fax 06 6628560
Internet: www.sinaginazionale.it E-mail: info@sinaginazionale.it

Prot. n. 2757

Roma, 01/09/2021

Credito di imposta edicole 2021

Chi può accedere al beneficio

Per l'anno 2021, il credito di imposta per le edicole è **destinato solamente ai punti vendita esclusivi di giornali, riviste e periodici**.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

- sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo
- residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici
- **indicazione nel Registro delle Imprese del codice attività primario 47.62.10** (codice ATECO)

Come e quando presentare la domanda

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre del 2021.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta edicole".

Calcolo del credito

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

1. imposta municipale unica (IMU);
2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
3. canone o tassa per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP o TOSAP);
4. tassa sui rifiuti (TARI);
5. spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
6. servizi di fornitura di energia elettrica;
7. servizi telefonici e di collegamento a Internet;
8. servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
9. l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici;
10. l'acquisto o il noleggio di dispositivi POS.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 4.000 euro per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato *de minimis* (n. 1407/2013).

Riconoscimento del credito

L'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito con il relativo importo spettante è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito www.informazioneeditoria.gov.it entro il 31 dicembre 2021.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.

Riferimenti normativi

L'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e modificato dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

L'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha prorogato la misura, con alcune modifiche, anche per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

Il D.P.C.M. 31 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta.

La circolare del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 17 luglio 2020 fornisce precisazioni in relazione alle modalità applicative del credito d'imposta per l'anno 2020 che sono le stesse anche per l'anno 2021.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

Giuseppe Marchica

